



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA
RISORSE UMANE

Il Rettore

Decreto n. 1090

Anno 2016

Prot. n. 160744

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329, ed in particolare l'articolo 5, comma 1;

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto rettorale 17 luglio 2013, n. 721 e modificato con Decreto rettorale, 22 novembre 2013, n. 1255;

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità emanato con Decreto rettorale 8 maggio 2014, n. 405;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 di rideterminazione dei macrosettori, settori concorsuale e scientifico-disciplinari;

RITENUTO necessario individuare procedure più specifiche in ordine ai passaggi di Dipartimento e di settore scientifico-disciplinare dei professori e ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo;

PRESO ATTO del parere reso nel merito dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 6 ottobre 2016;

RITENUTO opportuno accogliere la proposta di modifica formulata dalla citata Commissione;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 10 ottobre 2016;

VALUTATA l'opportunità di non accogliere le modifiche proposte dal Comitato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico al testo proposto nella seduta del 12 ottobre 2016;

VALUTATA l'opportunità di introdurre alla procedura per il passaggio di Dipartimento (art. 26) la previsione che le domande presentate dal 1° novembre 2016, con efficacia dal 1° gennaio 2017, siano disciplinate secondo la nuova procedura;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, apportare al testo approvato dal Senato Accademico nella seduta del 12 ottobre ulteriori modifiche che contengono anche interventi testuali di miglior esplicitazione del contenuto normativo del provvedimento;

PRESO ATTO dell'approvazione del testo proposto da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2016;

PRESO ATTO del parere favorevole al testo ulteriormente modificato espresso a ratifica dal Senato Accademico nella seduta del 9 novembre 2016,



DECRETA

1. la modifica del “Capo III bis Mobilità” del “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, rinominato “Capo IV Mobilità”, come segue:

Capo IV

MOBILITÀ

Articolo 25

Passaggio di Dipartimento

1. Decorso il primo triennio di afferenza al Dipartimento, professori e ricercatori a tempo indeterminato possono presentare al Rettore e ai Direttori dei Dipartimenti coinvolti domanda di passaggio, adeguatamente motivata, verso altro Dipartimento dell'Ateneo.

2. Il trasferimento non può pregiudicare il numero minimo previsto per il funzionamento del Dipartimento dall'art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo.

3. Ai fini del computo della consistenza numerica del settore scientifico-disciplinare sono considerati i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato su fondi di Ateneo.

4. Il passaggio di un singolo docente ad un Dipartimento coreferente del settore scientifico-disciplinare è consentito solo nel caso in cui la consistenza numerica dei professori e ricercatori del settore scientifico-disciplinare nel Dipartimento di origine rimanga non inferiore a tre nell'arco temporale di un quinquennio accademico, secondo quanto disposto dal Regolamento in materia di costituzione dei Dipartimenti.

E' ammessa l'istanza contestuale di passaggio di tutti coloro che sono inquadrati nello stesso settore. Qualora la richiesta venga accolta, ferma restando la previsione di cui al comma 2, la referenza è assunta in via esclusiva dal Dipartimento di destinazione.

5. Il passaggio ad un Dipartimento non referente del settore scientifico-disciplinare non è consentito, salvo il caso in cui l'istanza venga presentata contestualmente da tutti coloro che sono inquadrati nello stesso settore. Qualora la richiesta venga accolta, ferma restando la previsione di cui al comma 2, il Dipartimento di origine perde la referenza del settore che viene assunta dal Dipartimento di destinazione.

6. Non è consentito il passaggio di Dipartimento ai Ricercatori a tempo determinato, fatta eccezione per il caso di richiesta contestuale da parte di tutti gli appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare.

Art. 26

Procedura per il passaggio di Dipartimento

1. La domanda di passaggio può essere presentata dal 1° novembre al 30 giugno di ogni anno accademico.



2. I Direttori dei due Dipartimenti interessati entro un mese dalla ricezione della domanda sono tenuti a convocare i rispettivi Consigli per l'espressione del relativo parere.
3. Tenuto conto dei pareri rilasciati dai due Dipartimenti interessati e in applicazione del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti e del precedente art. 25, il Senato Accademico entro il mese di novembre esprime parere motivato di accoglimento o di rigetto della domanda di passaggio.
4. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera entro lo stesso mese di novembre.
5. Il passaggio di Dipartimento è disposto con provvedimento del Rettore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Le domande di passaggio presentate dal 1° novembre 2016, con efficacia dal 1° gennaio 2017, saranno disciplinate secondo la procedura di cui al presente articolo.

Articolo 27¹

Procedura per il passaggio di gruppo scientifico-disciplinare e di settore scientifico-disciplinare

1. La domanda di passaggio da un settore scientifico-disciplinare a un altro, corredata dalla indicazione del corrispettivo gruppo scientifico-disciplinare, è presentata entro il 31 marzo; il passaggio decorre dal 1° novembre successivo alla conclusione della procedura.
2. La domanda, corredata dal curriculum scientifico e didattico, comprensivo dei corsi di insegnamento tenuti negli ultimi cinque anni accademici, è presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza per l'acquisizione del parere di merito.
3. La delibera è assunta dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori con la maggioranza dei presenti, tenuto conto che la seduta è valida se vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il Dipartimento di afferenza del docente che non sia referente del settore di destinazione, prima di deliberare, deve acquisire il parere del Dipartimento referente o dei Dipartimenti referenti. Si applica al Dipartimento referente quanto previsto dal comma 3.
5. Il Consiglio si esprime relativamente alla congruenza dell'attività scientifica degli ultimi tre anni accademici con il settore scientifico-disciplinare di destinazione e al carico didattico nel settore di inquadramento e di destinazione, nonché sul fabbisogno dell'offerta formativa relativa a entrambi i settori.
6. La delibera di cui al comma precedente è adottata entro sessanta giorni dalla richiesta avendo acquisito, se necessario, il parere del Dipartimento referente o dei Dipartimenti referenti del nuovo settore scientifico-disciplinare; il parere riguarda in

¹ Articolo così sostituito dal [Decreto rettorale 2 agosto 2024, n. 1095, prot. n. 184190](#).



particolare la congruenza e la qualificazione dell'attività scientifica degli ultimi tre anni con il settore scientifico-disciplinare di destinazione; ove non sia inviato al Dipartimento richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il parere si intende reso positivamente.

7. Qualora la procedura riguardi settori clinici e incida sull'attività assistenziale, sono chiamati ad esprimere il proprio parere in merito al passaggio, limitatamente ai profili assistenziali, anche il Comitato Consultivo della Scuola di Scienze della Salute Umana e le Aziende Ospedaliere e Sanitarie di riferimento.

8. Il Nucleo di Valutazione esprime il proprio parere in merito al carico didattico sostenuto dall'interessato ai fini della verifica della sostenibilità dell'offerta formativa.

9. Il Senato Accademico si pronuncia sull'istanza con parere motivato sulla base degli elementi istruttori acquisiti dagli Organi competenti.

10. L'istanza, unitamente alla relativa documentazione, è inviata per il parere al CUN.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per le domande di passaggio da un gruppo scientifico-disciplinare a un altro. La richiesta di passaggio deve essere corredata da quella di passaggio a un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel gruppo scientifico-disciplinare nel quale è richiesto l'inquadramento.

12. Il Rettore, acquisiti i pareri resi dagli organi di Ateneo ai sensi dei commi precedenti e il parere del CUN, ove non risultino oggettive circostanze ostative al nuovo inquadramento, dispone in via definitiva il passaggio. Il relativo decreto è adottato:

- a) previo parere obbligatorio e vincolante del CUN in caso di passaggio da un gruppo scientifico-disciplinare a un altro;
- b) motivando l'eventuale difformità dal parere del CUN in caso di passaggio a un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare del settore scientifico-disciplinare di provenienza.

13. Ove risultino oggettive circostanze ostative al nuovo inquadramento, il Rettore respinge con decreto motivato la domanda di passaggio.

14. Non hanno titolo a presentare istanza di passaggio i ricercatori a tempo determinato

2. la conseguente modifica della numerazione del Capo e degli articoli successivi, come nel seguito indicati:

- da Capo IV a Capo V (Norme transitorie e finali);
- da Articolo 25 a Articolo 28 (Funzioni assistenziali);
- da Articolo 26 a Articolo 29 (Prima costituzione dei Dipartimenti);
- da Articolo 27 a Articolo 30 (Entrata in vigore).

Firenze, 16 novembre 2016

f.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei